# Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n.	325
GIUNTE E COMMISSIONI		
Sedute di giovedì 26 settembre 2024		

# INDICE

Commissioni riunite		
5 <sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro):		
Plenaria (antimeridiana)	Pag.	5
Uffici di Presidenza (Riunione n. 9)	<b>&gt;&gt;</b>	14
Plenaria (pomeridiana)	<b>»</b>	14
8 <sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10 <sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):		
Uffici di Presidenza (Riunione n. 7)	*	32
Commissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, edi- toria, digitalizzazione:		
Plenaria	Pag.	33
2ª - Giustizia:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 134)	<b>»</b>	40
Plenaria	<b>&gt;&gt;</b>	40
4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
Plenaria	<b>»</b>	41
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
Plenaria	<b>»</b>	44
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 98)	<i>"</i>	51
	//	31
7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
Comitato ristretto per l'esame dell'Affare assegnato		50
n. 373 (Riunione n. 11)	<b>»</b>	52 52
Plenaria	>>	52

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RF

9ª - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
Plenaria	Pag.	63
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 119)	*	68
Commissioni straordinarie		
Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
Plenaria	Pag.	69
Commissioni e altri organismi bicamerali		
Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:		
Plenaria	Pag.	71
Ufficio di Presidenza	<b>»</b>	72
Commissioni bicamerali di inchiesta		
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:		
Plenaria ( $1^a$ antimeridiana)	Pag.	73
Plenaria ( $2^a$ antimeridiana)	<b>»</b>	74
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori:		
Plenaria	<b>»</b>	80
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20)	<b>»</b>	82
Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per		
prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2:		

# COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Giovedì 26 settembre 2024

#### Plenaria

12<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

# Presidenza del Presidente della 5ª Commissione CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 12,05.

#### IN SEDE REFERENTE

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CALANDRINI propone di sospendere la seduta e di convocare contestualmente un Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori delle Commissioni riunite in relazione all'esame del disegno di legge in titolo.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta del Presidente.

La seduta, sospesa alle ore 12,10, riprende alle ore 12,25.

Il PRESIDENTE riassume le risultanze dell'Ufficio di Presidenza appena terminato. In particolare, per le ore 18 della giornata odierna il

Governo dovrebbe completare la propria istruttoria su una considerevole parte dei pareri sugli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge. A tale proposito, propone pertanto di convocare una seduta alle ore 18,30 di oggi per l'esame di tale prima quota di proposte emendative.

Sugli emendamenti restanti, invece, il Governo potrebbe terminare l'attività istruttoria – ed essere pertanto in grado di esprimere parere – entro venerdì 27 settembre. Al riguardo, prospetta la convocazione di due ulteriori sedute delle Commissioni riunite per domenica 29 settembre, per concludere le votazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno e conferire il mandato ai relatori, dopo l'esame in sede consultiva da parte della Commissione bilancio delle proposte approvate.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE avverte poi che sono stati presentati gli emendamenti 10.500 e 10.501 dei relatori, pubblicati in allegato.

Comunica quindi che sono stati presentati 5 subemendamenti all'emendamento 10.500 dei relatori, pubblicati in allegato.

Avverte inoltre che sono state presentate le riformulazioni 2.0.3 (testo 3) e 11.0.500/2 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica altresì che è stato successivamente ritirato l'emendamento dei relatori 10.501.

Comunica infine che è stata revocata l'improponibilità dell'emendamento 6.0.1, che risulta pertanto proponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE comunica che le Commissioni riunite sono ulteriormente convocate oggi, alle ore 18,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 12,30.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1222

(al testo del decreto-legge)

#### Art. 2.

2.0.3 (testo 3)

Orsomarso, Garavaglia, Damiani

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

#### « Art. 2-bis.

(Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono)

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-ter ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-ter, comma 10, lettere a), b) e c). »;

#### « Art. 2-ter.

(Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale)

1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preven-

tivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi da 2 a 7.

- 2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:
  - a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
- c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4:
  - f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
- 3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura stabilita dal comma 2.
- 4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
- a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
- 5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
- 6. In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

- 7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a mille euro.
- 8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
- 9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il solo periodo di imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di conversione del presente decreto-legge.
- 10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
- a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13;
- b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
- c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8.
- 11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 ed in ipotesi di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8 la decadenza

intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al successivo comma 14.

- 12. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.
- 13. Le disposizioni del presente articolo si applicano per i soggetti di cui al comma 1, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
- 14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottano, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
- 15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo. ».

#### Art. 10.

#### 10.500/1

NICITA

All'emendamento 10.500, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso 13-bis, sopprimere le parole da: « nonché » fino a: « della Regione ».
- b) dopo il capoverso 13-bis, aggiungere i seguenti: « 13-ter. In considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi del deficit idrico in Sicilia,

sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore della Regione Siciliana.

13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, si provvede mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

- c) sopprimere le seguenti parole: « Conseguentemente al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- "c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b)". ».

#### 10.500/2

Musolino, Fregolent, Paita

All'emendamento 10.500 dei relatori, capoverso comma « 13-bis » sostituire le parole da: « all'articolo 14-quater » con le seguenti: « è riconosciuto un contributo pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

#### 10.500/3

PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO

All'emendamento 10.500 dei relatori, capoverso comma « 13-bis » sostituire le parole: « le parole: "delle disposizioni del codice dei contratti" fino a: "n. 36," sono soppresse » con le seguenti: « dopo le parole "decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36," sono inserite le seguenti "del principio di tutela della concorrenza" ».

#### 10.500/4

Fregolent, Musolino, Paita

All'emendamento 10.500 dei relatori, capoverso comma « 13-bis » sostituire le parole: « sono soppresse » con le seguenti: « sono sostituite dalle seguenti: "delle disposizioni del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dei principi di cui alla legge 21 giugno 2022, n. 78" ».

\_\_\_\_

#### 10.500/5

Fregolent, Paita, Musolino

All'emendamento 10.500 dei relatori, capoverso comma « 13-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, continuano ad applicarsi per i progetti, le opere e gli investimenti che non siano stati approvati dalle istituzioni europee nell'ambito del PNRR ».

1

#### 10.500

I RELATORI

All'articolo 10, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« 13-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) nel settore dei rifiuti e di assicurare celerità agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti nella Regione Siciliana, nonché in considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della Regione, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, all'articolo 14-quater, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: "delle disposizioni del codice dei contratti" fino a: "n. 36," sono soppresse ».

Conseguentemente al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

(c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera (b) ».

#### 10.501

I RELATORI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Ai fini del potenziamento dell'esercizio di vigilanza della Covip, tenuto conto delle accresciute competenze e responsabilità deri-

vanti anche dal processo di adeguamento al quadro regolatorio internazionale e di fonte UE, nonché della conseguente necessità di garantire continuativa informativa nei confronti del Ministero del lavoro in ordine alle analisi dei rischi del sistema previdenziale per quanto di competenza, al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 le parole: "da un presidente e da due membri" sono sostituite dalle seguenti: "da un presidente e da quattro membri". Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei due componenti aggiuntivi secondo la procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 come modificato dal presente comma. ».

Art. 11.

#### 11.0.500/2 (testo 2)

**N**ICITA

Al capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, tenendo conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, è istituito, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, un tavolo tecnico presso il Ministero della salute, con la partecipazione di un rappresentante del Presidente della Regione Siciliana e del Sindaco della Città di Siracusa avente ad oggetto la ricognizione, da concludersi entro i successivi 30 giorni, dei maggiori costi e degli ulteriori finanziamenti già attivati per l'esecuzione dell'opera rispetto a quanto previsto dall'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20, della legge 11 marzo 195 1988, n. 67. ».

# Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

# Riunione n. 9

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione CALANDRINI

Orario: dalle ore 12,10 alle ore 12,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

#### Plenaria

13<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione CALANDRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 18,35.

IN SEDE REFERENTE

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente CALANDRINI comunica che l'emendamento 10.8 è da intendersi come non ritirato. Avverte inoltre che gli emendamenti i quali non saranno oggetto di trattazione nel corso della seduta dovranno essere considerati ulteriormente accantonati, al netto di eventuali ritiri.

I RELATORI e il sottosegretario SAVINO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 5.2, 7.0.1, 7.0.24, 9.6, 10.38, 12.2, 13.1, 16.6, 17.0.46, 18.0.12, 19.1, 19.2, 19.3, 19.7, 21.2 e 21.0.7.

Posto in votazione l'emendamento 5.2, risulta approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei voti.

In esito a successive e distinte votazioni sono poi accolti gli emendamenti 7.0.1, 7.0.24, 9.6 (all'unanimità) e 10.38.

Con successive e separate votazioni, le Commissioni riunite approvano quindi gli emendamenti 12.2, 13.1 e 16.6.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

Si passa alla votazione congiunta degli emendamenti 17.0.46, 18.0.6 e 18.7 di identico contenuto e 18.0.12, i quali vengono sottoscritti da tutti i Commissari e, quindi, approvati all'unanimità.

Posti congiuntamente in votazione e sottoscritti da tutti i Commissari, risultano approvati all'unanimità gli emendamenti 19.1 e 19.2, 19.3, 19.7 e 21.2.

L'emendamento 21.0.7, sottoscritto da tutti i Commissari, è a sua volta messo ai voti e accolto all'unanimità.

Si passa quindi alla trattazione dell'emendamento 2.0.1000 del Governo e relativi subemendamenti.

Il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario su tutti i relativi subemendamenti, che, posti successivamente in votazione, sono respinti.

Con il parere favorevole dei RELATORI, è quindi posto in votazione l'emendamento 2.0.1000, che risulta accolto.

Il presidente CALANDRINI dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,55, riprende alle ore 19,10.

La rappresentante del GOVERNO presenta proposte di riformulazione relativamente agli emendamenti 3.1, 5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 11.0.27, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.5, 17.0.6, 18.2, 18.3, 18.4, 18.0.42, 18.0.43, 21.0.6, 20.0.4, 20.0.7, 10.0.7, 10.50, 18.0.46 e 7.0.40, le quali sono accolte dai rispettivi presentatori e pubblicate in allegato come testi 2.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), rilevando l'identità degli emendamenti 17.0.2, 17.0.3, 17.0.5 e 17.0.6 con l'emendamento 17.0.4, fa pre-

sente che questo non deve più intendersi ritirato ed è a sua volta riformulato in un testo 2.

Sui testi 2 conseguenti i RELATORI esprimono parere favorevole.

È quindi posto in votazione l'emendamento 3.1 (testo 2) e approvato: il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

Successivamente le Commissioni riunite approvano l'emendamento 5.1 (testo 2).

Sono posti in votazione congiunta gli emendamenti 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.8 (testo 2), 5.9 (testo 2) e 5.10 (testo 2), sottoscritto dal senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), i quali sono approvati all'unanimità.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo sull'emendamento 11.0.27 (testo 2), rilevando che la proposta sottrae risorse agli interventi a favore della digitalizzazione nell'ambito del PNRR, peraltro in assenza di confronto con la Commissione europea.

Posto in votazione, l'emendamento 11.0.27 (testo 2) è quindi accolto.

Il senatore PATTON (Aut (SVP-PATT, Cb)) aggiunge la propria firma all'emendamento 17.0.5 (testo 2).

Gli emendamenti 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 (testo 2), 17.0.4 (testo 2), 17.0.5 (testo 2) e 17.0.6 (testo 2) sono quindi posti in votazione congiuntamente e approvati.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

Il senatore PATTON (Aut (SVP-PATT, Cb)) aggiunge la firma all'emendamento 18.4 (testo 2).

Sono posti in votazione congiunta gli emendamenti 18.2 (testo 2), 18.3 (testo 2) e 18.4 (testo 2), che le Commissioni riunite approvano all'unanimità.

Il senatore PATTON (Aut (SVP-PATT, Cb)) sottoscrive l'emendamento 18.0.43 (testo 2).

Sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 18.0.42 (testo 2), 18.0.43 (testo 2) e 21.0.6 (testo 2), sottoscritto dal senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*).

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) fa presente che la riformulazione reca un vincolo non accettabile in relazione alle procedure di spesa degli enti locali e dichiara il voto contrario.

Le Commissioni riunite approvano quindi gli emendamenti 18.0.42 (testo 2), 18.0.43 (testo 2) e 21.0.6 (testo 2) di identico contenuto.

L'emendamento 20.0.4 (testo 2), al quale aggiungono le rispettive firme i rappresentanti di tutti i Gruppi, è posto ai voti e accolto.

Si passa quindi alla votazione congiunta degli emendamenti 20.0.7 (testo 2), 10.0.7 (testo 2), 10.50 (testo 2), 18.0.46 (testo 2) e 7.0.40 (testo 2), di identico contenuto, che risultano infine approvati.

# Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

Fa quindi presente che restano ancora accantonati tutti i restanti emendamenti ancora in fase di istruttoria da parte del Governo e che pertanto le votazioni proseguiranno nella prossima seduta.

Il ministro CIRIANI preannuncia la presentazione di un ulteriore emendamento da parte del Governo, in recepimento ad istanze presentate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, riguardante la semplificazione dei pagamenti nell'ambito dell'attuazione del PNRR, attualmente oggetto di confronto.

Dopo un intervento del senatore MANCA (*PD-IDP*), su proposta del PRESIDENTE, le Commissioni convengono nel fissare il termine per eventuali subemendamenti due ore dopo la trasmissione ai Gruppi dell'emendamento testé preannunciato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE

Il presidente CALANDRINI avverte che le Commissioni riunite sono convocate per ulteriori sedute alle ore 11 e alle ore 14 di domenica 29 settembre.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 19,25.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1222

(al testo del decreto-legge)

#### Art. 3.

# 3.1 (testo 2)

Maffoni, Giorgis

Al comma 1, sostituire le parole: « Fino alla data di entrata in vigore » con le seguenti: « Fino alla data di applicazione », sostituire le parole: « possono ritenersi applicabili » con le seguenti: « possono essere applicate » e dopo le parole: « n. 633, » inserire le seguenti: « nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 ».

#### Art. 5.

#### 5.1 (testo 2)

Maffoni, Giorgis

Al comma 2, sostituire le parole: « Fino alla data di entrata in vigore » con le seguenti: « Fino alla data di applicazione » e dopo le parole: « n. 633 del 1972, » inserire le seguenti: « nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater del-1'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 ».

# 5.6 (testo 2)

Bergesio, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

All'articolo 5, al comma 4, le parole: « diciotto mesi dalla nascita » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita ».

# 5.7 (testo 2)

NATURALE, SABRINA LICHERI

All'articolo 5, al comma 4, le parole: « diciotto mesi dalla nascita » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita ».

# 5.8 (testo 2)

DE CARLO, NOCCO, LIRIS, ORSOMARSO

All'articolo 5, al comma 4, le parole: « diciotto mesi dalla nascita » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita ».

# 5.9 (testo 2)

Tajani

All'articolo 5, al comma 4, le parole: « diciotto mesi dalla nascita » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita ».

\_\_\_\_

# 5.10 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo 5, al comma 4, le parole: « diciotto mesi dalla nascita » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita ».

#### Art. 10.

#### 10.50 (testo 2)

De Poli

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### « Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può

essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi.

- 2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.
- 3. Tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.
- 4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del CCNL del 16.05.2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.
- 5. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del CCNL del 16 maggio 2001.
- 6. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche," e le parole: "due mesi" dalle seguenti: "un mese";
- b) al secondo periodo, le parole: "Nel biennio successivo alla" sono sostituite dalle seguenti: "Nei tre anni dalla".
- 7. L'articolo 12-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026. ».

**10.0.7** (testo 2)

Matera, Liris, Castelli, Orsomarso

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### « Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

- 1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi.
- 2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'i-potesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.
- 3. Tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.
- 4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del CCNL del 16 maggio 2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità

con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.

- 5. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del CCNL del 16 maggio 2001.
- 6. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche," e le parole: "due mesi" dalle seguenti: "un mese";
- b) al secondo periodo, le parole: "Nel biennio successivo alla" sono sostituite dalle seguenti: "Nei tre anni dalla".
- 7. L'articolo 12-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
- 8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026. ».

#### Art. 11.

# 11.0.27 (testo 2)

Liris, Orsomarso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### « Art. 11-bis.

1. Tenuto conto delle modifiche al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano approvate dal Consiglio dell'Unione europea in data 7 maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata al finanziamento dei Partenariati per la ricerca e l'innovazione Orizzonte Europa/Horizon Europe. Sono parimenti destinati alle medesime finalità risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024 che possono essere di-

saccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 assunte con riferimento alla misura "Partenariati per la ricerca e l'innovazione Orizzonte Europa/Horizon Europe".

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individua il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali del programma di cui al comma 1, primo periodo, nel rispetto del cronoprogramma finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione – Orizzonte Europa/Horizon Europe" nella decisione di esecuzione del Consiglio adottata 1'8 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. ».

Art. 17.

17.0.2 (testo 2)

IANNONE, LIRIS, ORSOMARSO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

# « Art. 17-bis.

(Rispetto tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: "419-bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446." ».

# 17.0.3 (testo 2)

Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini, Zambito, Rando

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### « Art. 17-bis.

(Rispetto tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: "419-bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446." ».

17.0.4 (testo 2)

**D**AMIANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

# « Art. 17-bis

(Rispetto tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente:

"419-bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446." ».

# 17.0.5 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### « Art. 17-bis.

(Rispetto tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente:

"419-bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446". ».

#### 17.0.6 (testo 2)

**C**ROATTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

# « Art. 17-bis.

(Rispetto tempi di pagamento e recupero forzoso entrate proprie Province e Città Metropolitane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo l'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente:

"419-bis. Per le Province e Città Metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile in Bdap, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446." ».

#### Art. 18.

# 18.2 (testo 2)

Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini

Apportare la seguente modificazione:

al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10 del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla sezione enti locali del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e successivi rifinanziamenti »;.

#### 18.3 (testo 2)

Pogliese, Russo, Liris, Orsomarso

Apportare la seguente modificazione:

al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10 del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla sezione enti locali del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e successivi rifinanziamenti »;.

# 18.4 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Apportare la seguente modificazione:

al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10 del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla sezione enti locali del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili "e successivi rifinanziamenti »;.

# 18.0.42 (testo 2)

Manca, Tajani, Lorenzin, Losacco, Misiani, Nicita, Parrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### « Art. 17-bis.

(Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'articolo 187 TUEL, comma 3-bis)

1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti di cui all'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti, è stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR. ».

#### 18.0.43 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### « Art. 17-bis.

(Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'articolo 187 TUEL, comma 3-bis)

1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti di cui all'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti, è stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR. ».

# 18.0.46 (testo 2)

Romeo, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Spelgatti, Tosato

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

#### « Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

- 1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi.
- 2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'i-potesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.
- 3. Tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.
- 4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del CCNL del 16 maggio 2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.
- 5. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del CCNL del 16.05.2001.
- 6. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, an-

che con modalità telematiche," e le parole: "due mesi" dalle seguenti: "un mese";

- b) al secondo periodo, le parole: "Nel biennio successivo alla" sono sostituite dalle seguenti: "Nei tre anni dalla".
- 7. L'articolo 12-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
- 8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026. ».

Art. 20.

# 20.0.4 (testo 2)

Orsomarso, Liris

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

# « Art. 20-bis.

(Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al comma 2 dell'art. 21-bis del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre". ».

20.0.7 (testo 2)

LIRIS, ORSOMARSO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

# « Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-

bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi.

- 2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.
- 3. Tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.
- 4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del CCNL del 16 maggio 2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.
- 5. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del CCNL del 16 maggio 2001.
- 6. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche," e le parole: "due mesi" dalle seguenti: "un mese";
- b) al secondo periodo, le parole: "Nel biennio successivo alla" sono sostituite dalle seguenti: "Nei tre anni dalla".
- 7. L'articolo 12-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
- 8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026. ».

Art. 21.

21.0.6 (testo 2)

Liris, Orsomarso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 17-bis.

(Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'articolo 187 TUEL, comma 3-bis)

1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti di cui all'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti, è stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR. ».

# COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Giovedì 26 settembre 2024

# Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Vice Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione ROSA

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (IIT), DI CONFPROFESSIONI E DI ANITEC-ASSINFORM SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146 (INTELLIGENZA ARTIFICIALE)

# 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Giovedì 26 settembre 2024

#### Plenaria

247<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

#### IN SEDE REFERENTE

- (1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane
- (276) Mariastella GELMINI. Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane
- (396) Enrico BORGHI e altri. Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE avverte che i relatori hanno presentato 10 emendamenti al fine di recepire i pareri espressi dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-bis, del Regolamento, nonché un emendamento di coordinamento formale, pubblicati in allegato.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, sono posti distintamente ai voti gli emendamenti 2.101/5<sup>a</sup> Commissione, 7.0.2/5<sup>a</sup> Commissione, 9.21 (testo corretto)/5<sup>a</sup> Commissione,

12.0.2 (testo 2)/5<sup>a</sup> Commissione e 13.5/5<sup>a</sup> Commissione, che risultano approvati.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici 13.17 (testo 2)/5<sup>a</sup> Commissione e 13.18 (testo 2)/5<sup>a</sup> Commissione, che risultano approvati.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, sono altresì posti distintamente ai voti e approvati gli emendamenti 18.6 (testo 2)/5<sup>a</sup> Commissione, 19.0.1 (testo 2)/5<sup>a</sup> Commissione, 21.0.2/5<sup>a</sup> Commissione e COORD. 1.

Si passa quindi alla votazione del mandato ai relatori.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia l'astensione del Gruppo, sottolineando che le modifiche richieste dalla Commissione bilancio rafforzano il giudizio negativo già espresso nel corso del dibattito a proposito della mancanza di risorse adeguate a dare sollievo alle popolazioni e alle aziende delle zone montane. Per questo motivo, il provvedimento in esame appare una mera enunciazione di intenti, condivisibili, ma non attuabili concretamente.

Il senatore CATALDI (M5S) si associa alle considerazioni del senatore Parrini. A suo avviso, la scarsità delle risorse a disposizione, da un lato, impedisce di avviare progetti strutturali e di lunga durata per favorire il ripopolamento della montagna e, dall'altro, costringe il Governo a limitare gli incentivi a una platea ristretta di Comuni montani, escludendo altre aree che presentano caratteristiche simili, pur trovandosi a quote più basse.

Ritiene quindi che manchi ancora una visione economica di prospettiva, che consenta di costruire una rete tra piccoli paesi di montagna, attraverso l'organizzazione di eventi e iniziative che consentano di valorizzare il territorio, soprattutto sotto il profilo dell'attrattività turistica.

In assenza di ulteriori interventi, la Commissione conferisce quindi il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come risultante dalle modifiche approvate in sede referente, con l'autorizzazione a chiedere di svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie, con conseguente proposta di assorbimento dei disegni di legge abbinati n. 276 e n. 396.

Il ministro CALDEROLI formula espressioni di ringraziamento per il lavoro svolto. Sottolinea che per la prima volta si adottano misure specificamente destinate alle aree montane. Respinge quindi le critiche sull'assenza di risorse, considerato che erano pari a zero nel 2021. Con l'istituzione del Fondo per lo sviluppo della montagna, invece, è stata prevista una dotazione di circa 100 milioni per il 2022 e di circa 200 milioni a decorrere dal 2023.

Per quanto riguarda la necessità, segnalata dal senatore Cataldi, di una visione di prospettiva, ricorda che, nell'ambito della Strategia per la montagna italiana, saranno individuate le linee di lungo periodo, in raccordo con il Piano strategico nazionale delle aree interne, in modo che le misure adottate non si esauriscano in iniziative destinate a singoli Comuni.

La seduta termina alle ore 9,30.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1054

# Art. 2.

#### 2.101/5<sup>a</sup> commissione

#### I RELATORI

All'emendamento, al comma 3-quater, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, anteporre il seguente: « Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;
- b) *al primo periodo, dopo le parole:* « di una relazione tecnica » *inserire le seguenti:* « , ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ».

# Art. 7.

#### 7.0.2/5<sup>a</sup> commissione

#### I Relatori

All'emendamento, al capoverso « Art. 7-bis. », comma 1, dopo le parole: « il Ministero della giustizia » inserire le seguenti: « , nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ».

# Art. 9.

# 9.21 (testo corretto)/5<sup>a</sup> commissione

#### I RELATORI

All'emendamento, al comma 2-bis, sostituire la parola: « prevede » con le seguenti: « può prevedere ».

#### Art. 12.

# 12.0.2 (testo 2)/5<sup>a</sup> commissione

I RELATORI

All'emendamento, al capoverso « Art. 12-bis. », comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), capoverso « 1-bis. », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. »;
- b) alla lettera d), capoverso « 3. », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. ».

### Art. 13.

#### 13.5/5<sup>a</sup> commissione

### I RELATORI

All'emendamento, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« c) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Agli adempimenti afferenti alla registrazione della misura di cui al presente articolo, previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente." ».

# 13.17 (testo 2)/5<sup>a</sup> commissione

I RELATORI

All'emendamento, al comma 5-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

# 13.18 (testo 2)/5<sup>a</sup> commissione

#### I RELATORI

All'emendamento, al comma 5-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Art. 18.

# 18.6 (testo 2)/5<sup>a</sup> commissione

I RELATORI

Sopprimere l'emendamento.

Art. 19.

# 19.0.1 (testo 2)/5<sup>a</sup> commissione

I RELATORI

All'emendamento, al capoverso « Art. 19-bis », sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato ed iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025, è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge. Nel valore del contributo una tantum di cui al precedente capoverso, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale. ».

### Art. 21.

# 21.0.2/5<sup>a</sup> commissione

I RELATORI

All'emendamento, al capoverso « Art. 21-bis. », dopo le parole: « Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, » inserire le seguenti: « nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ».

### COORD. 1

I RELATORI

Al fine di rettificare, sotto il profilo formale, alcune disposizioni, apportare al testo dell'A.S. 1054, come risultante dagli emendamenti approvati, le seguenti modificazioni.

All'articolo 4, comma 3, come modificato dall'emendamento 2.100, dopo le parole: « l'elenco o gli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, », inserire le seguenti: « terzo periodo ».

All'articolo 7, comma 3, primo periodo, come modificato dall'emendamento 2.100, dopo le parole: « l'elenco o gli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, », inserire le seguenti: « terzo periodo ».

All'articolo 9, comma 2-bis, aggiunto dall'emendamento 9.21 (testo corretto), sostituire le parole: « dalle diverse Amministrazioni ed Enti pubblici » con le seguenti: « dalle amministrazioni e dagli enti pubblici » e sopprimere le parole: « di cui alla presente legge ».

All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente: « In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, sono considerate zone floro-faunistiche a se stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. ».

All'articolo 19-bis, introdotto dall'emendamento 19.0.1 (testo 2), ultimo periodo, sostituire le parole: « di cui al precedente capoverso » con le seguenti: « di cui al presente articolo ».

# 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 26 settembre 2024

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 134

Presidenza del Vice Presidente SISLER

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10,20

AUDIZIONI DEL PROFESSOR GLAUCO GIOSTRA, ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, E DEL PROFESSOR FRANCESCO MORELLI, ASSOCIATO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI BERGAMO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 196 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL COMPIUTO ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/343, SUL RAFFORZAMENTO DI ALCUNI ASPETTI DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E DEL DIRITTO DI PRESENZIARE AL PROCESSO NEI PROCEDIMENTI PENALI)

# Plenaria

189<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Vice Presidente SISLER

La seduta inizia alle ore 10,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SISLER, in considerazione dei lavori dell'Assemblea, rinvia ad altra seduta l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 10,25.

# 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 26 settembre 2024

# Plenaria

193<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stata raccolta la richiesta avanzata dagli esponenti di diversi Gruppi parlamentari ed è stato invitato in audizione il presidente Mario Draghi, al fine di approfondire i temi contenuti nel Rapporto sul futuro della competitività europea presentato lo scorso 17 settembre al Parlamento europeo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il PRESIDENTE comunica che è stato trasmesso dalla 3ª Commissione il parere favorevole sul *Doc*. LXXXVI, n. 2 (Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024), e che si procederà, nelle prossime sedute, all'esame della Relazione, congiuntamente all'esame del disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2024, di imminente presentazione al Parlamento.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(948) ROSA e altri. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(1084) FINA. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), in sostituzione del relatore, senatore Matera, svolge una relazione integrativa sui disegni di legge in titolo, inerenti alla normativa sulle aree protette naturali.

Ricorda che nella precedente trattazione, il senatore Lorefice aveva avanzato la richiesta di approfondimento sugli aspetti di rilevanza per l'ordinamento europeo. Lo stesso Senatore si era, inoltre, soffermato sull'istituzione della Comunità del Parco, ritenendo opportuno un chiarimento sul suo ruolo come organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco e sulla portata del suo parere obbligatorio, se cioè vincolante o non vincolante. Infine, aveva ritenuto utile un chiarimento sulle Comunità montane, e in particolare sul loro ruolo come riferimento istituzionale di interessi specifici.

Con riguardo al primo aspetto, relativo alla rilevanza europea dei disegni di legge, si rileva che l'aggiornamento della Legge parchi, proposto dai provvedimenti in esame, risponde alle nuove sfide rappresentate dagli obiettivi posti dalla Strategia europea sulla biodiversità per il 2030 (COM(2020) 380), dalla recente normativa europea sul ripristino della natura (regolamento (UE) 2024/1991) e dal *Green Deal* europeo (COM(2019) 640).

In particolare, il citato regolamento sul ripristino della natura, approvato il 24 giugno scorso, costituisce la prima normativa in assoluto che mira alla ripresa della natura nell'Unione europea, per ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi degradati. La normativa europea mira a stabilire, entro il 2030, misure riguardanti almeno il 20 per cento delle zone terrestri e delle zone marine dell'Unione europea, ed entro il 2050 a ripristinare tutti gli ecosistemi degradati, fissando obiettivi vincolanti per il ripristino di: *habitat* terrestri e marini, impollinatori, ecosistemi agricoli, zone urbane, fiumi e pianure alluvionali, e foreste.

Inoltre, nella Strategia dell'Unione europea per la biodiversità si evidenzia che l'attuale rete di aree protette dell'Unione europea non è estesa abbastanza da garantire adeguatamente la salvaguardia della biodiversità, e richiede dunque, entro il 2030, la creazione di nuove aree protette comprendenti almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'Unione europea e, di questa percentuale, almeno il 10 per cento rigidamente protetto.

In questo contesto, i disegni di legge prevedono misure volte a rafforzare la funzionalità della *governance* delle aree protette, l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi per l'ambiente e la biodiversità, e l'estensione dei territori coinvolti. Con particolare riguardo ai siti di importanza europea e alle previste zone speciali di conservazione, ricadenti, anche solo in parte, all'interno di un parco o di una riserva nazionale o regionale, o in un'area marina protetta, si evidenzia che la loro gestione è affidata al corrispondente Ente parco nazionale, in considerazione del fatto che il sistema delle aree protette nazionali ha un'ampia sovrapposizione con il sistema dei siti della rete europea « Natura 2000 ». Si ricorda che questa è stata istituita ai sensi della direttiva « Habitat » 92/43/CEE, che ha previsto l'individuazione di siti di importanza comunitaria (SIC) e la loro successiva designazione in zone speciali di conservazione (ZSC), e che di queste zone fanno parte anche le zone di protezione speciale (ZPS), classificate dagli Stati membri a norma della direttiva « Uccelli » 2009/147/CE.

Con riguardo alla seconda questione, relativa al nuovo organo « Comunità del Parco », si precisa che, nel disegno di legge n. 948, questo è previsto in sostituzione dell'attuale Consiglio direttivo, mentre nel disegno di legge n. 1084 è previsto in aggiunta. In ogni caso, la sua istituzione risponde al principio secondo il quale le comunità locali devono partecipare a pieno titolo alla gestione delle aree protette ricadenti nei loro territori.

Per quanto riguarda le funzioni di questo organismo, che sono elencate allo stesso modo da entrambi i disegni di legge – e che includono la deliberazione: *a)* sul Piano per il parco; *b)* su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo; *c)* sul bilancio e sul conto consuntivo; *d)* sullo statuto dell'Ente parco –, si rileva che sarà necessaria una più chiara definizione del suo ruolo, sia in relazione alle funzioni del Consiglio direttivo, se previsto, sia in relazione alla natura vincolante o meno delle sue deliberazioni.

Anche il ruolo delle Comunità montane, nell'ambito delle modifiche proposte alla Legge parchi, appare richiedere una più precisa definizione, poiché in alcuni casi se ne prevede la soppressione, in altri il mantenimento.

Trattasi, comunque, di aspetti interni alla normativa nazionale, che non incidono sull'attuazione degli obblighi discendenti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

# 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 26 settembre 2024

# Plenaria

285<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,30.

#### IN SEDE CONSULTIVA

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni  $5^a$  e  $6^a$  riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 settembre.

La sottosegretaria SAVINO deposita delle note di chiarimento che vengono rese disponibili.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– in relazione all'articolo 1, comma 2, in merito all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite massimo di 560 milioni di euro per l'anno 2024, viene confermata la disponibilità delle risorse per l'annualità 2024 e l'assenza

di pregiudizi rispetto a obbligazioni giuridicamente vincolanti o in relazione alle altre finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Viene confermata inoltre l'invarianza degli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto già scontato nei tendenziali. Per quanto attiene alla richiesta di fornire maggiori informazioni circa la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e in particolare circa l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, viene confermata l'effettiva disponibilità di 290 milioni di euro, risorse per il 2024, e viene rappresentato che non sono previste ulteriori assegnazioni di contributi del Fondo opere indifferibili per l'annualità 2024;

– con riguardo all'articolo 1, comma 5, circa le richieste di indicazioni in merito al *quantum* delle risorse riferibili alla politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 di titolarità del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e delle regioni della ZES Unica, cui si intende attingere, viene segnalato che il ricorso alla disposizione ha carattere eventuale e che l'accesso a tale facoltà potrà avvenire solo ed esclusivamente in presenza di risorse disponibili nel programma ivi menzionato e, comunque, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti. Pertanto, la loro quantificazione potrà avvenire solo nel momento in cui i vari soggetti, una volta verificata la disponibilità di dette risorse sulla base dell'avanzamento finanziario del programma di riferimento, sceglieranno di avvalersi di tale facoltà, in ogni caso entro il 15 gennaio 2025;

- in relazione all'articolo 4, commi 1 e 3, per quanto attiene all'autorizzazione di spesa, viene rappresentato che il relativo stanziamento risulta congruo sulla base delle stime derivanti dalle precedenti misure. Al riguardo viene evidenziato che, per gli investimenti pubblicitari effettuati nel terzo trimestre 2023, lo stanziamento risultava essere pari a 1.000.000,00 di euro. Inoltre, la clausola di "riproporzionamento" cui al comma 3 prevede che, nel caso in cui le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto alle richieste ammesse, la ripartizione tra i beneficiari avvenga in misura proporzionale al credito di imposta spettante, con un limite individuale per soggetto, garantendo un principio di equità nell'accesso alla misura in favore di tutti i partecipanti. In merito ai potenziali destinatari della misura, viene rappresentato che le stime effettuate sulla base dei dati storici consentono di prevedere una platea di beneficiari di circa 1.500 soggetti, mentre si prevedono investimenti effettuati tali da esaurire il plafond a disposizione. In merito ai profili di copertura della norma, viene ribadito che alla compensazione dei relativi maggiori oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di quota delle risorse residue già affluite sul suo bilancio autonomo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 73 del 2021. Tali risorse in origine erano finalizzate al riconoscimento di contributi a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 da parte degli operatori del comparto sportivo. Relativamente alla richiesta di informazioni circa la disponibilità residua delle suddette risorse si deve rinviare al citato Dipartimento dello sport, essendo risorse trasferite sul loro bilancio. Viene quindi confermata la disponibilità di risorse per il 2024 a valere sul fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti dalla legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In merito all'esercizio di competenza del credito, che fa esclusivo riferimento alla spesa sostenuta nel solo esercizio 2024 per la maturazione del credito, si conferma che la registrazione per competenza, in linea con le regole SEC per i crediti pagabili, fa esclusivo riferimento all'anno 2024 e che a tal fine non rileva il meccanismo del saldo e acconto per il pagamento dei tributi. Per quanto attiene alla trasmissione da parte del Dipartimento dello sport alla Ragioneria generale dello Stato delle informazioni relative ai contributi riconosciuti come crediti d'imposta al fine di verificare l'andamento della spesa complessiva, si conferma che tale attività di monitoraggio rientra già nei compiti del Dipartimento;

- in relazione all'articolo 5, commi 1 e 3, viene rappresentato che, sulla base delle informazioni rese dal settore, l'ipotesi di non escludere completamente l'esistenza di soggetti interessati dalla misura è stata assunta in via del tutto prudenziale in quanto si tratta di fattispecie del tutto marginali se non inesistenti. Al riguardo, viene altresì rappresentato che la relazione tecnica motiva diffusamente, sulla base della portata estremamente circoscritta delle disposizioni, oltre che delle caratteristiche organizzative dei servizi in esame, ai fini della determinazione degli effetti reddituali e fiscali, che le disposizioni non presentano sostanziali impatti sul tendenziale delle entrate;
- con riferimento all'articolo 7, comma 3, viene rilevato che il gettito registrato in termini di imposta sostitutiva, pari a circa 1.032 milioni di euro, deriva dalla rilevazione dei versamenti F24 per i codici tributo 8055 e 8056 specifici della normativa in interesse. Gli effettivi dati dei versamenti hanno evidenziato un ampio apprezzamento fra gli operatori economici tale da comportare un effetto valutato *ex-post* molto più elevato di quanto indicato nella stima iniziale. Alla luce di tali risultanze, il Governo ha ritenuto prudenziale considerare un incremento dell'adesione, seppur limitato ancorché non supportato da evidenze empiriche specifiche, per tenere conto dell'estensione del termine di versamento dell'imposta sostitutiva in parola;
- in relazione all'articolo 9, commi 1 e 2, vengono confermati gli effetti finanziari indicati nella relazione tecnica. Per quanto concerne gli eventuali effetti sui datori di lavoro privati, essendo i premi definiti con il sistema di finanziamento a copertura di oneri anche futuri, i presunti effetti fiscali indotti non sono tali da compromettere gli equilibri annui

della finanza pubblica. Pertanto, anche sotto tale profilo, il Governo conferma gli effetti finanziari indicati in relazione tecnica;

- in relazione all'articolo 9, comma 3, viene evidenziato che la conservazione delle risorse, quali residui di lettera f), non determina maggiori oneri in quanto destinate alla medesima contrattazione collettiva la cui spesa viene calcolata ai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica. In relazione al comma 4, viene confermato che la reiscrizione delle risorse poste a copertura degli oneri per l'anno 2024 è avvenuta secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 196 del 2009;
- in relazione all'articolo 10 viene confermato che le attività necessarie per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 3 a 11 dovranno svolgersi nell'ambito delle risorse disponibili a normativa vigente e, comunque, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Infatti, l'invarianza finanziaria è perseguibile solo a condizione che le attività ivi previste vengano effettuate avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili e, pertanto, laddove l'utilizzo di tali risorse fosse già stato programmato, gli enti destinatari della norma dovranno procedere ad una revisione di tale programmazione. Viene segnalato, in ogni caso, che la formazione di base verrà erogata attraverso corsi on line disponibili sul Portale RGS, appositamente dedicato alla formazione sulla contabilità accrual, già realizzato ed operativo. Gli stessi corsi, grazie alla convenzione stipulata tra la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) (priva di oneri a carico della finanza pubblica), saranno certificati dalla stessa SNA, così come richiesto dal target M1C1-117 della Riforma 1.15 del PNRR. Relativamente alla trasmissione degli schemi di bilancio, viene aggiunto che il tracciato di interoperabilità verrà realizzato da RGS nell'ambito delle risorse disponibili;
- in relazione all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, viene rappresentato che il ricorso al Fondo emergenze nazionali è per sua natura non predeterminabile a priori essendo connesso ad eventi emergenziali non prevedibili. Viene rappresentato, comunque, che dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame sono state già adottate sei deliberazioni dello stato di emergenza ex articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per un importo complessivo pari a 189.422.000,00 euro. Inoltre, per quanto riguarda le economie maturate durante la gestione per l'emergenza COVID, viene rappresentato che tali somme scaturiscono dal completamento di alcune misure di diretta gestione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dagli esiti dei rendiconti trasmessi dai Soggetti Attuatori regionali e sulla scorta di una stima operata - in termini assolutamente prudenziali - nel rispetto del tetto di spesa massimo rappresentato con ordinanza del capo della protezione civile n. 918 del 22 settembre 2022 e dei plurimi interventi normativi relativi all'emergenza COVID;
- in relazione all'articolo 13, commi 2 e 3, viene confermato che le attività poste a carico del Ministero dell'università e della ricerca po-

tranno essere effettuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente. Per i profili di copertura del comma 3, viene confermata la disponibilità degli stanziamenti previsti in bilancio per i fondi speciali di parte corrente, destinati al Ministero dell'università e della ricerca;

- in relazione all'articolo 14 viene confermato quanto evidenziato nella relazione tecnica, per cui gli oneri per il funzionamento del Comitato sono a carico del contributo in esame e nei limiti dello stesso, così come le spese per la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per Gorizia capitale europea della cultura del 2025. Per i profili di copertura di cui al comma 5, viene confermata la disponibilità dei fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2024, ricorrendo agli accantonamenti previsti per il Ministero della cultura;
- con riguardo all'articolo 15, comma 1, viene confermato quanto affermato nella relazione tecnica ossia che, a titolo prudenziale, si è ipotizzato che il rischio di mancato rimborso, e quindi la perdita a carico del fondo, si realizzi sin dall'inizio del periodo di ammortamento dei finanziamenti;
- in relazione all'articolo 19, con riferimento alla richiesta di chiarire le modalità con cui le regioni a statuto ordinario che eventualmente non presentano un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, debbano adempiere all'obbligo del conseguimento del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2024, viene rappresentato che dall'esame dei rendiconti 2023 trasmessi dalle Regioni a statuto ordinario risulta che al 31 dicembre 2023 tutte le Regioni a statuto ordinario sono in disavanzo e soggette alla disciplina definita dai commi da 527-bis a 527quinquies introdotti dal decreto-legge in esame e vengono fornite una serie di precisazioni. Viene poi confermato che le nuove modalità di conseguimento del contributo alla finanza pubblica consentono di recuperare le eventuali situazioni di inadempienza delle regioni nel 2025: infatti, le eventuali regioni inadempienti nel 2025 saranno tenute ad assolvere nel corso dello stesso esercizio il contributo alla finanza pubblica del 2024 e del 2025. Viene inoltre confermato che la misura di cui al comma 1, che dilaziona i termini previsti per la definizione del riparto del contributo tra le regioni per gli anni 2025-2028, si applica a tutte le regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda le modalità di copertura in termini di saldo netto da finanziarie mediante la riduzione delle risorse iscritte nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria", azione "Interessi sui conti di tesoreria", viene osservato che pur convenendo che il tasso di interesse di riferimento per il I semestre 2024 è in riduzione rispetto a quello relativo al II semestre 2023, va confermato il carattere prudenziale nell'utilizzo della presente forma di copertura finanziaria, in quanto le risorse attualmente disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo di spesa n. 3100) sono sufficienti per le relative esigenze di pagamento;

– in relazione all'articolo 21, circa i profili della quantificazione del contributo per l'autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari, detentori delle unità immobiliari, facenti parte del complesso edilizio denominato "Le Vele", Vela celeste B, dell'area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024, vengono forniti dati ulteriori trasmessi dal Comune di Napoli, per il tramite della Prefettura. Con riferimento alla copertura prevista dalla disposizione per oneri, pari a 934.000 euro per l'anno 2024 e 2.101.200 euro per l'anno 2025, viene confermata la disponibilità delle risorse sul fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto della disponibilità delle risorse di cui agli articoli 7, comma 5, e 20, comma 2. ».

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata.

La Commissione approva.

(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati il 25 settembre scorso relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dalle Commissioni 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare in relazione al sub-emendamento 1.101/1.

Per quanto concerne l'emendamento 1.101, che reca disposizioni in materia di posti di funzione in deroga, per i funzionari della Polizia di Stato, che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari, appare necessario acquisire dal Governo la verifica della quantificazione degli oneri, ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

L'emendamento 2.0.100 dispone l'incremento di 40 unità di personale in soprannumero rispetto all'organico, del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, finalizzato a rafforzare l'attività del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in materia di prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, con una copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero della cultura, del Fondo speciale di parte corrente. A

tale riguardo, al fine di verificare la stima degli oneri proposta dall'e-mendamento, appare necessario, anche considerato che si tratta di spese di personale, acquisire dal Governo una relazione tecnica con proiezione almeno decennale degli oneri, ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In relazione agli emendamenti 4.0.1 (testo 2), che autorizza per l'Arma dei carabinieri assunzioni di personale operaio a tempo indeterminato, e 4.0.2 (testo 2), il quale prevede che l'incentivo per le funzioni tecniche, di importo non superiore al trattamento complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, venga esteso anche agli Ufficiali superiori e agli Ufficiali Generali e gradi corrispondenti, che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10, appare necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, della citata legge di contabilità e finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.0.3 (testo 2), non vi sono osservazioni da formulare.

Il sub-emendamento 7.0.100/3 reca modifiche al decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, inserendo all'articolo 1-quater un comma 1-bis che prevede che il Fondo di assistenza per i finanzieri, il Fondo di assistenza della Polizia di Stato e il Fondo assistenza previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri possano utilizzare le economie delle risorse destinate alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale, per altre finalità assistenziali dei medesimi fondi. L'emendamento 7.0.100, al comma 4 reca una disposizione analoga con riferimento al Fondo di assistenza per i finanzieri nonché il Fondo di assistenza della Polizia di Stato, nonché ai commi 1 e 2, dispone l'incremento delle percentuali di contribuzione ai medesimi fondi. Al fine di valutare gli effetti finanziari di tali proposte emendative, appare necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica, anche tenendo conto che dalla deducibilità per i dipendenti dell'incremento delle contribuzioni a tali fondi, derivano effetti in termini di minori entrate fiscali.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di depositare i chiarimenti e gli elementi richiesti nella prossima seduta utile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

# CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è convocato un Ufficio di Presidenza al termine della seduta plenaria della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 98

Presidenza del Presidente CALANDRINI

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 9,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

# 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

# (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Giovedì 26 settembre 2024

# Comitato ristretto per l'esame dell'Affare assegnato n. 373 Riunione n. 11

Relatore: MARCHESCHI (FdI)

Orario: dalle 8,40 alle 9,30

(Sospensione: dalle ore 8,45 alle ore 9,25)

Affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano (n. 373) (Esame)

#### Plenaria

# 156<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 9,35.

# IN SEDE REDIGENTE

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. – Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 settembre, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che è stata completata l'illustrazione degli emendamenti.

Dopo aver comunicato che la senatrice Aloisio ha riformulato l'emendamento 4.3 in un nuovo testo (pubblicato in allegato), invita il relatore ad esprimersi sulle proposte emendative presentate.

Il relatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.3.

Si esprime altresì in senso contrario sull'unico emendamento riferito all'articolo 2 (2.1).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, si esprime in senso favorevole agli identici emendamenti 3.3 e 3.4, a condizione che gli stessi siano riformulati in un testo di cui dà lettura. Rivolge ai proponenti un invito a ritirare l'emendamento 3.7, mentre si esprime in senso contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.5 e 3.6.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 4 e a quelle volte ad aggiungere articoli dopo l'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.3 (testo 2). Subordina, invece, il parere favorevole sugli identici emendamenti 4.1 e 4.2, nonché sull'emendamento 4.8 all'accoglimento di riformulazioni di cui dà lettura. Rivolge indi un invito ai proponenti a ritirare gli emendamenti 4.11, 4.12, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3. Si esprime in senso contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il parere è, infine, contrario sull'unico emendamento riferito all'articolo 6 (6.1).

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al relatore su tutti i suddetti emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore VERDUCCI (PD-IDP) aggiunge la firma all'emendamento 1.1 al fine di evitarne la decadenza per assenza dei proponenti.

L'emendamento 1.1 viene indi posto in votazione e accolto all'unanimità.

Posto in votazione, l'emendamento 1.2 risulta respinto.

Il senatore PIRONDINI (M5S), intervenendo per dichiarare il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 1.3, pone in evidenza l'importanza di valorizzare, nell'ambito delle conoscenze non cognitive, l'educazione sessuale, così come l'intelligenza emotiva, oggetto del già votato emendamento 1.2, al fine di sviluppare negli studenti una piena consapevolezza della sessualità nel rispetto dei valori di uguaglianza e pari dignità.

Nel rammaricarsi per il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, lamenta che i suddetti temi, che, a suo avviso, dovrebbero essere introdotti nella scuola in modo serio e organico, siano presi in considerazione dal legislatore soltanto in occasione di episodi di violenza e, per lo più, introducendo misure di tipo repressivo.

Anche il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), dopo avervi aggiunto la firma, dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 1.3. Nel condividere le considerazioni esposte dal senatore Pirondini, sottolinea che il tema dell'educazione sessuale è centrale per costruire inclusione e contrastare i fenomeni di bullismo e i rischi di emarginazione.

L'emendamento 1.3, posto in votazione, è respinto.

Viene, quindi, posto ai voti e respinto l'emendamento 2.1.

Passando all'articolo 3, con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Accedendo all'invito del relatore e del rappresentante del Governo, il senatore IANNONE (*FdI*) e il senatore GALLIANI (*FI-BP-PPE*) – quest'ultimo dopo avervi aggiunto la firma – riformulano, rispettivamente, gli identici emendamenti 3.3 e 3.4 in nuovi testi, pubblicati in allegato.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 3.3 (testo 2) e 3.4 (testo 2) sono approvati.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 3.5 e 3.6.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), intervenendo in merito all'invito a ritirare l'emendamento 3.7, richiama l'attenzione sulla condivisione, da parte di tutte le forze politiche, dei temi in discussione e, conseguentemente, sull'importanza e la necessità di destinare risorse alla formazione dei docenti, al fine di porre le istituzioni scolastiche nella condizione di poter sviluppare le nuove competenze in un processo unico e pienamente integrato con le competenze cognitive.

Si rivolge, pertanto, al relatore e al rappresentante del Governo per acquisire il loro orientamento sulla eventuale trasformazione dell'emendamento 3.7 in un ordine del giorno che, senza quantificare la spesa, impegni il Governo a reperire ulteriori risorse da destinare alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive.

Il relatore ROMEO (LSP-PSd'Az), dopo aver ricordato che il Governo è attualmente impegnato nella fase di predisposizione del disegno di legge di bilancio e che tale fase vincola la maggioranza a non impegnarsi nello stanziamento di nuove risorse, si esprime tuttavia in senso

favorevole a un ordine del giorno che formuli un invito al Governo a reperire ulteriori risorse.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, nel concordare con la considerazione del relatore, manifesta la sua disponibilità ad accogliere un ordine del giorno redatto nella forma da lui suggerita.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ritira, quindi, l'emendamento 3.7 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/845/1/7, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal Governo.

Passando alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 4, il senatore PIRONDINI (M5S) chiede chiarimenti sulla proposta di riformulazione degli identici emendamenti 4.1 e 4.2.

I suddetti chiarimenti vengono forniti dal PRESIDENTE.

Il senatore IANNONE (*FdI*), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 4.1 in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Anche il senatore GALLIANI (*FI-BP-PPE*), dopo avervi aggiunto la firma, riformula l'emendamento 4.2, secondo le indicazioni del relatore e del Governo, in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 4.1 (testo 2) e 4.2 (testo 2) sono approvati.

La senatrice ALOISIO (*M5S*) invita i commissari a pronunciarsi sull'emendamento 4.3 (testo2) in senso favorevole, richiamando l'attenzione sul filo conduttore comune a tutte le proposte emendative di cui è stata promotrice, che è quello dell'inclusività nel processo di introduzione e sviluppo delle competenze non cognitive.

Accenna, infine, alla centralità, nell'ambito di esse, dell'educazione emotiva, nonché all'importanza di accompagnare la sperimentazione con la messa a punto di un sistema nazionale di verifica dei nuovi apprendimenti.

L'emendamento 4.3 (testo 2), posto in votazione, è accolto all'unanimità.

In esito a successive e distinte votazioni, sono, quindi, respinti gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7.

Interviene in merito alla proposta di riformulazione dell'emendamento 4.8 il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), il quale, dopo aver espresso

apprezzamento per la condivisione, da parte della maggioranza, dell'intento perseguito dall'emendamento presentato dal Gruppo del Partito democratico, osserva tuttavia che la proposta di riformulazione finisce per rendere più debole l'emendamento e, con esso, l'intero disegno di legge in discussione, che, invece, la proposta emendativa della sua parte politica intende rafforzare. Si dichiara peraltro disponibile a considerare un'eventuale ulteriore proposta di riformulazione che non svilisca la centralità del contrasto alla dispersione scolastica.

Anche la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), dopo avervi aggiunto la firma, esprime perplessità in merito alla proposta di riformulazione del relatore e del rappresentante del Governo, considerato che il contrasto alla dispersione scolastica, in altre parole la volontà di far sì che gli studenti restino a scuola, costituisce l'obiettivo centrale delle azioni previste dalla lettera *c*) dell'articolo 4, comma 3, tutte rivolte a creare un ambiente positivo, nel quale gli studenti siano motivati a rimanere.

Il relatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*), in risposta, rileva che il contrasto alla dispersione scolastica è uno degli obiettivi centrali del disegno di legge, ma non è l'unico. Richiama l'attenzione, in particolare, sulla finalità di valorizzare le attitudini degli studenti.

Propone, pertanto, di accantonare momentaneamente l'emendamento 4.8 al fine di consentire un supplemento di approfondimento sullo stesso.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI concorda con la proposta di accantonamento del relatore.

Il PRESIDENTE, preso atto che anche la Commissione concorda con la proposta del relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.8.

Posti distintamente in votazione, sono poi respinti gli emendamenti 4.9, 4.10, 4.11 e, dopo che la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) vi ha aggiunto la firma, l'emendamento 4.12.

I senatori VERDUCCI (*PD-IDP*) e PIRONDINI (*M5S*) aggiungono la firma agli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, al fine di evitarne la decadenza per assenza dei proponenti.

In esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 sono respinti.

Viene, infine, posto in votazione l'emendamento 6.1, che risulta respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che è rimasto accantonato l'emendamento 4.8 e comunica che gli emendamenti approvati saranno prontamente tra-

smessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per l'acquisizione dei pareri previsti dal Regolamento.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (n. 183)

(Osservazioni alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che, in quella seduta, si è conclusa la discussione generale, in qualità di relatore, illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato.

Poiché non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi del Presidente relatore è posto in votazione e approvato.

La seduta termina alle ore 10,05.

# ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 845

G/845/1/7 (già em. 3.7)

Malpezzi, Paita, Patuanelli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale »,

invita il Governo a reperire, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, ulteriori risorse da destinare alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive.

Art. 3.

3.3 (testo 2)

IANNONE, BUCALO

Al comma 2, sostituire le parole: « e degli enti accreditati per la formazione » con le seguenti: « , degli enti accreditati per la formazione, delle scuole superiori di mediazione linguistica e dei consorzi universitari con comprovata esperienza nello studio o nella ricerca delle competenze non cognitive ».

3.4 (testo 2)

OCCHIUTO, GALLIANI

Al comma 2, sostituire le parole: « e degli enti accreditati per la formazione » con le seguenti: « , degli enti accreditati per la formazione, delle scuole superiori di mediazione linguistica e dei consorzi universitari

con comprovata esperienza nello studio o nella ricerca delle competenze non cognitive ».

Art. 4.

# 4.1 (testo 2)

IANNONE, BUCALO

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con la partecipazione di università, scuole superiori di mediazione linguistica, consorzi universitari ed enti accreditati per la formazione che siano in possesso di comprovata esperienza nel campo dello studio o della ricerca sulle competenze caratteriali ».

# **4.2** (testo 2)

Occhiuto, Galliani

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , con la partecipazione di università, scuole superiori di mediazione linguistica, consorzi universitari ed enti accreditati per la formazione che siano in possesso di comprovata esperienza nel campo dello studio o della ricerca sulle competenze caratteriali ».

# 4.3 (testo 2)

Aloisio

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo che tali competenze siano accessibili a tutti gli studenti, inclusi quelli con disabilità e bisogni educativi speciali, al fine di promuovere un'educazione realmente inclusiva ed equa ».

# OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 183

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in titolo è stato predisposto ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e, in particolare, della lettera l-bis) del comma 1;

la lettera 1-bis) delega il Governo a prevedere che le regioni e gli enti locali possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di determinate tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi;

l'obiettivo delle disposizioni in esame è quello di istituire un sistema di tutela e valorizzazione degli esercizi di vicinato e delle botteghe artigiane storiche, al fine di preservarne il valore storico, culturale e commerciale e di promuovere il turismo locale;

il principale strumento mediante il quale tale obiettivo viene perseguito è l'istituzione di albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici: ai sensi dell'articolo 2, i comuni, le unioni di comuni e le regioni possono istituire albi per censire le attività storiche presenti sul loro territorio, i quali vengono a costituire, collettivamente considerati, un Albo nazionale, previsto dall'articolo 5 dello schema:

al fine di ottenere l'iscrizione, le attività devono rispettare specifici criteri dimensionali, avere almeno cinquant'anni anni di storia e un particolare valore merceologico o culturale;

tenuto conto dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 12 settembre e del parere reso dal Consiglio di Stato lo scorso 27 agosto scorso;

tenuto altresì conto delle audizioni svolte dinanzi agli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni 9<sup>a</sup> Senato e X Camera congiunte; espresso apprezzamento per l'intervento normativo nel suo complesso;

ritenuto tuttavia opportuno approfondire alcune disposizioni, valutare alcuni interventi migliorativi sia sotto il profilo del contenuto sia sotto il profilo della forma, facendo tesoro dell'attività istruttoria appena richiamata,

per quanto di competenza si esprime favorevolmente, invitando la Commissione di merito a tener conto dei seguenti rilievi:

- 1) con riferimento all'articolo 1, si valuti l'opportunità di inserire, dopo le parole: « e delle botteghe artigiane », le seguenti: « nonché dei luoghi storici del commercio, », nonché di inserire un articolo aggiuntivo recante le seguenti definizioni: « attività commerciale » intesa come « l'attività che consiste nella vendita, organizzata e continuativa, di beni e servizi sul mercato »; « bottega artigiana » intesa come « l'attività caratterizzata dalla prevalente manualità delle lavorazioni, gestita dall'imprenditore artigiano di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443 »; « esercizio pubblico storico » inteso come « l'attività dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande che, per valore storico, culturale, artistico o tradizionale, rappresenta un patrimonio della memoria collettiva e dell'identità locale »;
- 2) relativamente all'articolo 2, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:
- a) alla rubrica, sostituire la parola: « *Imprese* » con la seguente: « *Attività* »;
- b) al comma 1, sostituire le parole: « e le regioni » con le seguenti: « , le città metropolitane, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »:
- c) al comma 1, dopo le parole: « delle botteghe artigiane e », inserire le seguenti: «, ove previsto dalle norme regionali o locali, »;
- d) al comma 1, dopo le parole: « da almeno cinquanta anni », inserire le seguenti: « o altro (congruo) periodo stabilito dalle normative regionali, »;
- e) al comma 1, dopo le parole: « 31 marzo 1998, n. 114 », inserire le seguenti: « ovvero le caratteristiche dimensionali stabilite dalle normative regionali »;
- f) al comma 2, sostituire le parole: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » con le seguenti: « Gli enti istitutori »;
- g) al comma 3, sostituire le parole: « al comune » con le seguenti: « all'ente territoriale »;
- h) al comma 5, dopo le parole: « di cui al comma 2 dell'articolo 4, », inserire le seguenti: « , nonché in casi di forza maggiore, »;
- i) al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: « Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al relativo albo e per i casi di cui ai commi 4 e 5, i comuni, le regioni e le province

- autonome di Trento e di Bolzano applicano le rispettive disposizioni normative di settore »;
- l) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « o degli albi regionali », aggiungere le seguenti: « , in conformità alle normative regionali di settore »;
- m) al comma 9, dopo le parole: « Con decreto » inserire le seguenti: « di natura regolamentare »;
- 3) per quanto concerne l'articolo 3, si esaminino le seguenti proposte:
- a) al comma 1, alinea, premettere le parole: « Fermo restando quanto già stabilito dalle regioni nell'ambito della propria autonomia, » e sopprimere le parole: « commerciali ed esercizi pubblici storici »;
- b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « dello stesso settore merceologico » con le seguenti: « nello stesso settore merceologico »;
- c) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « da almeno tre generazioni » con le seguenti: « per almeno tre generazioni »;
- d) al comma 1, lettera d) dopo le parole: « abbiano conservato » inserire le seguenti: « , per quanto possibile, »;
- 4) con riferimento all'articolo 4, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole: « è riconosciuto », aggiungere le seguenti: « , limitatamente ai locali detenuti, »;
- b) al comma 2, sostituire la parola: « agevolano » con la seguente: « agevolino »;
- c) al comma 3, dopo le parole: « possono essere classificati, » inserire la seguente: « anche »;
- 5) in merito all'articolo 5, si considerino le seguenti proposte di modifica:
- a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'Albo è integrato, su richiesta degli interessati, dalle attività già iscritte nel Registro Nazionale delle Imprese Storiche gestito da Unioncamere, qualora rispondenti alle caratteristiche previste dagli articoli 2 e 3.»;
- b) al comma 2, sostituire le parole: « Stato-Regioni » con la seguente: « Unificata »;
- 6) relativamente all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di aggiungere in fine il seguente periodo: « Sono in ogni caso fatte salve le eventuali misure di valorizzazione definite a livello locale ».

# 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

# (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Giovedì 26 settembre 2024

# Plenaria

# 161<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente DE CARLO

La seduta inizia alle ore 9,05.

### IN SEDE CONSULTIVA

- (29) MIRABELLI e altri. Misure per la rigenerazione urbana
- (42) Anna ROSSOMANDO e altri. Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana
- (761) GASPARRI e PAROLI. Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
- (863) OCCHIUTO e altri. Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
- (903) DREOSTO. Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
- (1028) Elena SIRONI e altri. Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo
- (1122) DE PRIAMO e altri. Disposizioni in materia di rigenerazione urbana
- (1131) Mariastella GELMINI. Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sui disegni di legge in titolo, sui quali la Commissione è chiamata da tempo a rendere un parere all'8ª Commissione, che li esamina congiuntamente. Fa presente che l'esame delle numerose proposte ha condotto, nella Commissione di merito, all'elaborazione di un testo unificato, adottato quale base per la discussione nella seduta di mercoledì 18 settembre.

Evidenzia poi che tutti i testi prevedono la redazione di un Piano o programma per la rigenerazione urbana, dettano finalità e definizioni, disciplinano la *governance* e gli eventuali interventi agevolativi, individuano i compiti degli enti locali e stanziano le relative risorse.

Riferisce indi che il disegno di legge n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, si compone di 20 articoli. Esso menziona, tra le finalità della rigenerazione urbana, anche quelle di: favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane e la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali; tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti; tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali.

Il disegno di legge n. 42, a prima firma della senatrice Rossomando, si compone di 5 articoli. Esso detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole, naturali e seminaturali, anche ai fini di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità. Il monitoraggio del consumo di suolo è assicurato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Il disegno di legge n. 761, a prima firma del senatore Gasparri, si compone di 14 articoli. Esso individua tra gli obiettivi anche quelli di favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di aree già urbanizzate e di aree produttive e di integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali.

Il disegno di legge n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, si compone di 5 articoli. Esso stabilisce che gli interventi di rigenerazione urbana sono riferibili, tra l'altro, a determinati ambiti di intervento, tra cui le aree dismesse, ovvero luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado o che contribuiscono alla formazione di un microclima più caldo all'interno delle aree urbane, la cui conseguente alterazione termica incide sulla vivibilità.

Il disegno di legge n. 903, a prima firma del senatore Dreosto, si compone di 12 articoli. Esso mira, tra l'altro, a favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti e al recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.

Il disegno di legge n. 1028, a prima firma della senatrice Sironi, si compone di 24 articoli. Tra le definizioni, esso include quella di « compendio agricolo neo-rurale », quale insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che, limitando il consumo di suolo, viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale, nonché quella di « boschi di

neoformazione », intesi quali giovani formazioni di specie arboree e arbustive originate da processi naturali a seguito dell'abbandono di aree dismesse da precedenti usi del suolo. I boschi e le foreste sono considerati risorsa strategica nazionale, ai fini della salvaguardia naturalistica e paesaggistica, della difesa dei suoli e della tutela idrogeologica e del sistema climatico. Anche in questo caso, si affida il monitoraggio del consumo e dell'impermeabilizzazione di nuovo suolo all'ISPRA, che si avvale della collaborazione delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e del CREA.

Il disegno di legge n. 1122, a prima firma del senatore De Priamo, si compone di 11 articoli. Tra le altre misure, esso istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana le cui risorse sono destinate annualmente, per la parte immateriale, anche a: riorganizzare, mediante processi di partecipazione sociale e imprenditoriale, il tessuto storico urbano recuperandone la sua memoria identitaria, i negozi storici, i laboratori ovvero tutte quelle realtà che si sono consolidate nel tempo e che valorizzano l'aspetto tradizionale e culturale del territorio; promuovere progetti innovativi, *start-up* e aziende che favoriscano la socializzazione e l'integrazione tra soggetti differenti per genere, cultura e religione.

Il disegno di legge n. 1131, a prima firma della senatrice Gelmini, si compone di 7 articoli. Tra i principi fondamentali che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni legislative di propria competenza, nonché i comuni, le unioni dei comuni, le città metropolitane e le province, sono tenuti a rispettare sono citati: la valorizzazione del verde pubblico e privato nonché delle filiere agricole di qualità anche nei territori urbanizzati e lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali, coniugando le diversificate funzioni produttive con il presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico; lo sviluppo regionale attraverso la rigenerazione delle aree industriali, l'implementazione della mobilità sostenibile e intermodale, la realizzazione delle infrastrutture digitali; l'implementazione di politiche territoriali mirate all'ottimizzazione e alla funzionalizzazione delle procedure di pianificazione per agevolare e promuovere lo sviluppo delle attività economiche, sociali e turistico-ricettive.

Considerati i predetti provvedimenti, il relatore si sofferma sul testo unificato adottato a base dell'esame in 8ª Commissione che annovera, tra le finalità, per quanto di competenza, quelle di: favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee; elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali; tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, favorendo fra l'altro la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità. All'interno delle definizioni vi sono poi quelle di: « cintura verde », quale area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, finalizzata ad im-

pedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto « isola di calore », favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane; « isola di calore », ossia l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento.

Avviandosi alla conclusione, segnala che per quanto attiene alle funzioni degli enti locali, le regioni, in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata e, tra essi: l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico. I comuni individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, assicurano anche il recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.

Si apre la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimere un unico parere favorevole sui testi, che tiene conto delle disposizioni di competenza confluite nel testo unificato.

In dichiarazione di voto interviene la senatrice Sabrina LICHERI (M5S), premettendo che tutti i disegni di legge contengono principi condivisibili, tanto più che il tema della rigenerazione urbana è qualificante per il suo Gruppo. Tuttavia, alcuni testi, ed in particolare il n. 1131, sembrano perseguire finalità diverse, assimilabili ad una sorta di condono. Considerata l'esigenza di approfondire i contenuti del testo unificato adottato dall'8ª Commissione, dichiara pertanto in questa sede un voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (n. 183)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera 1-bis), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che si sono concluse le audizioni e che sono stati trasmessi i testi dell'intesa in Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato. La Presidenza del Senato ha pertanto sciolto la riserva e autorizzato la Commissione a concludere l'esame dell'atto in titolo. Ricorda peraltro che il relatore Paroli aveva preannunciato l'intenzione di veicolare informalmente tra i Gruppi uno schema di parere, onde raccogliere eventuali suggerimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AL G7 AGRICOLTURA

Il PRESIDENTE ricorda che, nelle giornate del 23 e 24 settembre, una delegazione della Commissione, composta da lui medesimo e dai vicepresidenti, ha partecipato, su invito del ministro Lollobrigida, a due eventi connessi al G7 agricoltura, attualmente in corso a Ortigia, unitamente ad una delegazione della XIII Commissione della Camera. In particolare, la delegazione ha preso parte, lunedì 23 settembre, all'incontro pubblico sul contrasto alle agromafie e, martedì 24 settembre, al confronto sul futuro dell'agricoltura e della pesca con le Istituzioni italiane ed europee.

Prende atto la Commissione.

# SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE avverte che la documentazione depositata dagli auditi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167 (Riduzione dello spreco alimentare), svolte in sede di Ufficio di Presidenza nella giornata di ieri, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, al pari di quella che perverrà successivamente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 119

Presidenza del Presidente DE CARLO

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

# COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Giovedì 26 settembre 2024

# Plenaria

22<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Vice Presidente SENSI

> indi della Presidente PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro plenipotenziario Sabrina Ugolini.

La seduta inizia alle ore 13.

# SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SENSI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Sabrina Ugolini, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 12 settembre.

In apertura di seduta, nel rivolgere un saluto al ministro plenipotenziario Sabrina Ugolini, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), il presidente SENSI ringrazia i colleghi senatori. Lascia quindi la parola al ministro Ugolini.

Sabrina UGOLINI, nel ringraziare per l'opportunità offerta, informa la Commissione riguardo alla verifica periodica sulla situazione dei diritti umani in Italia da parte delle Nazioni Unite, alla quale l'Italia sarà sottoposta nel 2025. Illustra il lavoro svolto dal Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU) in vista della verifica periodica, in particolare l'elaborazione di un rapporto che, partendo dalle raccomandazioni formulate in occasione dell'ultimo esame dell'Italia nel 2021, presenta alle Nazioni Unite un aggiornamento sui progressi compiuti dal Paese nell'ambito della tutela dei diritti umani. Infine, sottolinea l'importanza del coordinamento tra il CIDU e le organizzazioni della società civile, attraverso riunioni finalizzate a informare e coinvolgere i soggetti interessati.

Prendono quindi la parola per porre quesiti o formulare osservazioni, oltre alla presidente PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), i senatori TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), BILOTTI (*M5S*) e SENSI (*PD-IDP*).

A tutti risponde esaustivamente il ministro plenipotenziario Sabrina UGOLINI.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia il ministro plenipotenziario Sabrina Ugolini intervenuta nella seduta odierna e i colleghi senatori e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

# per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 26 settembre 2024

#### Plenaria

Presidenza del Presidente BAGNAI

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale

Audizione del presidente e di altri rappresentanti della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG)

(Svolgimento e conclusione)

Alberto BAGNAI, *presidente*, introduce l'audizione di Diego Buono, presidente della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), accompagnato da Maria Luisa Caravita Di Toritto, direttore generale, da Manuela Criscuolo, dirigente Finanza e Patrimonio, e da Ermelinda Insogna, dirigente Amministrazione e Contabilità.

Diego BUONO, *presidente CIPAG*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Mario OCCHIUTO (FI-BP-PPE), Susanna Lina Giulia CAMUSSO (Pd-IDP), Maria Cristina CANTÙ (LSP-Psd'Az) e Elisa PIRRO (M5S), i deputati Giorgio LOVECCHIO (FI-BP-PPE), Daniela DONDI (FDI), nonché Alberto BAGNAI, presidente, a cui rispondono Diego BUONO, presidente CIPAG, Manuela CRISCUOLO, dirigente Finanza e Patrimonio CIPAG, e Ermelinda INSOGNA, dirigente Amministrazione e Contabilità CIPAG.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato i rappresentanti di CIPAG intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10.

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,55

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Giovedì 26 settembre 2024

# Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)

Presidenza del Presidente MICHELOTTI

La seduta inizia alle ore 8,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Comunicazioni del presidente

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 18 settembre 2024, ha adottato all'unanimità la delibera in materia di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalla precedente Commissione (*allegato 1*) e la delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti o prodotti dalla Commissione (*allegato 2*).

Avverte, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 24 settembre 2024, ha convenuto che la Commissione si possa avvalere della collaborazione dei militari appartenenti al Nucleo Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza, per la gestione e tenuta dell'archivio della Commissione, con specifica indicazione del luogotenente cariche speciali Domenico Cuomo e del finanziere Emanuele Cristiano Scalone.

Comunica, infine, che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 24 settembre 2024 ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge istitutiva e dell'art. 22 del Regolamento interno, della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, di Duccio Tronci, giornalista.

La seduta termina alle ore 8,25.

## Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)

# Presidenza del Presidente MICHELOTTI

La seduta inizia alle ore 8,30.

**AUDIZIONI** 

#### Sulla pubblicità dei lavori

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del dottor Stefano Mugnai, già Presidente della Commissione d'inchiesta della Regione Toscana sull'affidamento dei minori.

(Svolgimento e conclusione)

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Stefano Mugnai, già Presidente della Commissione d'inchiesta della Regione Toscana sull'affidamento dei minori.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'audito dovesse ritenere opportuno essere ascoltato in seduta segreta, la Commissione potrà valutare tempistiche e modalità di prosecuzione dei lavori compatibili con la segretezza della seduta.

Stefano MUGNAI, già Presidente della Commissione d'inchiesta della Regione Toscana sull'affidamento dei minori, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti i deputati Stefania ASCARI (M5S), Maria Anna MADIA (PD-IDP), Elisa MONTEMAGNI (Lega), e i senatori Susanna Donatella CAMPIONE (FDI), Cinzia PELLEGRINO (FDI), Ivan SCALFAROTTO (IV-C-RE).

Stefano MUGNAI, già Presidente della Commissione d'inchiesta della Regione Toscana sull'affidamento dei minori, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, ringrazia il dott. Stefano Mugnai per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nel resoconto sommario delle Giunte e delle Commissioni n. 320 del 18 settembre 2024, a pagina 140, alla 11ª riga, e a pagina 142, alla 1ª riga eliminare le parole: « proposta di ».

A pagina 147, alla 18ª riga sostituire alla parola: « possa » la parola: « possano ».

A pagina 149, alla 35ª riga sostituire alle parole: « del Senato » le parole: « della Camera di appartenenza ».

Allegato 1

# DELIBERA IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DELL'INTERA DO-CUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA PRECEDENTE COMMIS-SIONE E INFORMATIZZAZIONE DEGLI ATTI E DELLA DOCU-MENTAZIONE ACQUISITA

(Adottata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 18 settembre 2024)

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, ha convenuto sulla necessità di acquisire copia dell'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto » nella XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge istitutiva.

Pertanto, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, delibera:

- 1) l'acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto » nella XVIII legislatura, con gli stessi vincoli di segretezza e riservatezza dei rispettivi regimi precedenti, in modo da poterne disporre anche nell'attuale legislatura per i fini dell'inchiesta;
- 2) di dare mandato al personale del Nucleo della Guardia di Finanza che collabora con la Commissione di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita nella XIX Legislatura, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.

Allegato 2

#### DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI

(Adottata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 18 settembre 2024)

#### Art. 1.

(Documenti segreti)

- 1. Per gli atti e i documenti qualificati come segreti, secondo i principi e nel rispetto della presente delibera e della normativa in vigore sul segreto e sulla riservatezza, la consultazione è consentita ai soli componenti della Commissione stessa e ai collaboratori di cui all'articolo 18 del Regolamento interno, oltre che al personale amministrativo addetto all'Ufficio di segreteria della Commissione, unicamente nei locali dell'archivio della Commissione stessa, senza possibilità di estrarne copia. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente della Commissione, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa in apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  - 2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:
- a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;
- b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;
- c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale:
  - d) scritti anonimi;
- e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono.
- 3. Qualora soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) consegnino documenti indicati da loro come segreti, essi

devono esplicitare la motivazione con riferimento ai criteri stabiliti nella presente delibera.

#### Art. 2.

### (Documenti riservati)

- 1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto all'Ufficio di segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali dell'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
- 2. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.
  - 3. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:
- a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;
- b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;
- c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

#### Art. 3.

### (Documenti liberi)

- 1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, previa richiesta scritta della documentazione.
- 2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle disposizioni di cui al comma precedente.

#### Art. 4.

(Personale del Nucleo speciale Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza)

1. Il personale del Nucleo speciale Commissioni parlamentari d'inchiesta della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'Archivio della Commissione procede all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, nonché alla loro indicizzazione.

## Art. 5.

(Regime sanzionatorio)

1. Le infrazioni al contenuto della presente delibera sono punite secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge istitutiva.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori

Giovedì 26 settembre 2024

# Plenaria

16<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente DE PRIAMO

Intervengono il dottor Claudio Gerino, già redattore della cronaca nazionale del quotidiano La Repubblica, e la signora Regina Martusciello, allieva della scuola di musica « Tommaso Ludovico da Victoria », frequentata da Emanuela Orlandi.

Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il dottor Giuseppe De Martino, il giornalista Fiore De Rienzo, il giornalista Valter Delle Donne, l'avvocato David Ermini, l'avvocato Simone Pacifici, l'avvocato Vittorio Palamenghi, il dottor Igor Patruno, il giornalista Gian Paolo Pelizzaro e l'avvocato Claudio Santini, nonché il Maresciallo Capo dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Andrisano, il Vice questore aggiunto della Polizia di Stato dottoressa Pamela Franconieri e il Vice questore aggiunto della Polizia di Stato Giuseppe Paglia.

La seduta inizia alle ore 14.

### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo

12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

#### Audizione del dottor Claudio Gerino

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Claudio Gerino, già redattore della cronaca nazionale del quotidiano *La Repubblica*.

Il dottor GERINO riferisce alla Commissione sui fatti oggetto dell'inchiesta.

Intervengono quindi per porre quesiti il presidente DE PRIAMO (*FdI*), il deputato MORASSUT (*PD-IDP*), il senatore SCURRIA (*FdI*), i deputati ASCARI (*M5S*) e IAIA (*FDI*), ai quali replica il dottor GE-RINO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la sua audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 15,02, è ripresa alle ore 15,14)

#### Audizione di Regina Martusciello

Il PRESIDENTE introduce l'audizione di Regina Martusciello, allieva della scuola di musica « Tommaso Ludovico da Victoria », frequentata da Emanuela Orlandi.

La signora MARTUSCIELLO riferisce alla Commissione sui fatti oggetto dell'inchiesta.

Intervengono quindi per porre quesiti all'audita il presidente DE PRIAMO (FdI), i deputati MORASSUT (PD-IDP), IAIA (FDI), GRI-MALDI (AVS) e ASCARI (M5S), i senatori MALPEZZI (PD-IDP),

SCURRIA (FdI) e PARRINI (PD-IDP) e il deputato PASTORINO (Misto-+E), ai quali risponde la signora MARTUSCIELLO.

Pongono nuovamente quesiti il deputato MORASSUT (*PD-IDP*), il presidente DE PRIAMO (*FdI*) e il deputato IAIA (*FDI*), ai quali replica la signora MARTUSCIELLO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20

Presidenza del Presidente DE PRIAMO

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE LAVORI

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

Giovedì 26 settembre 2024

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente LISEI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,45

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI